

Titolo

Organi del sistema della giustizia sportiva – astensione e ricusazione – art. 45, comma 7, CGS – ragioni di opportunità per l'astensione - art. 51, comma 2, CPC – non incide sulla validità dell'atto adottato

Descrizione

L'art. 45, comma 7, CGS prevede che *“Ai componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile”*. Allorchè non ricorra una delle ipotesi in cui può essere richiesta la ricusazione del componente dell'organo di giustizia sportiva ricorrano ragioni di opportunità (e, quindi, art. 51, comma 2, CPC) per spingere il componente ad astenersi, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'ipotesi di cui all'art. 51, comma 2, CPC è inidonea a incidere non solo sulla possibilità per la parte di chiedere la ricusazione dell'organo, ma anche sulla validità dell'atto adottato dal componente dell'organo di giustizia sportiva.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 49/CFA/2020-2021/C

Presidente

Sica

Relatore

Tuccillo

Riferimenti normativi

art. 45, comma 7, CGS;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 049 CFA del 10 novembre 2020 (Procura Federale-Sig. Giulio Destratis)